

COMUNE DI ROBBIO

(Provincia di PAVIA)

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

“OTTAVIO SIGNORELLI - Master”

E

“OTTAVIO SIGNORELLI - Dottorato”

PER IL PROSEGUIMENTO

DELLA SPECIALIZZAZIONE

DI STUDENTI MERITEVOLI

nelle discipline dell'Economia politica
e della Scienza delle finanze

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2015)

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio finalizzate alla frequenza di corsi magistrali o di specializzazione o di master, o di corsi di dottorato di ricerca attivati o partecipati dall'Università Italiane in convenzione con Comune di Robbio, nelle discipline dell'Economia politica e/o della Scienza delle finanze, a favore di studenti meritevoli residenti nella Provincia di Pavia e laureati in materie economiche.
2. Le borse di studio sono conferite a seguito di selezione tra candidati aventi requisiti curriculari predefiniti nel bando e selezionati su criteri di merito. Le borse di studio sono finanziate dai fondi erogati al Comune di Robbio dal Signor Signorelli Ottavio con testamento pubblico di cui al verbale registrato a Pavia il 13.02.2012 al n. 23 atti pubblici e trascritto a Vigevano il 27.12.2012.
3. Ogni anno verranno bandite borse, per la frequenza di corsi magistrali o di specializzazione o di master, per un importo complessivo massimo annuale di € 30.000,00. Verranno inoltre bandite borse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, per una somma massima annuale di € 60.000,00.

ART.2 – Destinatari delle borse

1. Le borse di studio sono destinate a cittadini italiani che alla data di scadenza del bando hanno età non superiore 30 anni nel caso di iscrizione a corsi magistrali o corsi di specializzazione o master, e età non superiore a 32 anni nel caso di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca, che siano in possesso di diploma di laurea in materie economiche conseguito in Italia, o di titolo equipollente conseguito all'estero. L'equipollenza viene valutata dalla Commissione Giudicatrice di cui al successivo articolo 6.
2. I partecipanti alla selezione dovranno:
 - a) Essere residenti nella Provincia di Pavia almeno da tre anni alla data di scadenza del bando;
 - b) Non aver superato, alla data di scadenza del bando:
 - i 30 anni d'età, ed aver conseguito la laurea da non più di cinque anni, nel caso di iscrizione a corsi magistrali o corsi di specializzazione o di master;
 - i 32 anni di età, ed aver conseguito la laurea da non più di sette anni, nel caso di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca attivati o partecipati dall'Università Italiane in convenzione con Comune di Robbio.
 - c) Non ricoprire alcun impiego pubblico o privato con contratto superiore a mesi sei;
 - d) Non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo.

ART. 3 – Durata

Le borse di studio avranno la seguente durata:

- non inferiore a 6 mesi e non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta, nel caso di iscrizione a corsi magistrali o corsi di specializzazione o di master;
- non superiore a tre anni nel caso di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca attivati o partecipati dall'Università Italiane in convenzione con Comune di Robbio.

ART. 4 – Bando di selezione

Il bando di selezione per l'istituzione di borse di studio è deliberato ogni anno dalla Giunta Comunale.

Il bando di selezione dovrà indicare espressamente:

- Il titolo di studio richiesto, quale requisito di partecipazione;
- Altri requisiti richiesti ai candidati;
- L'importo e la durata della borsa, nonché le modalità di erogazione della stessa;
- Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre;
- La data di scadenza per la presentazione della domanda;
- Gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste per il godimento della borsa;
- Ogni altro elemento utile alla selezione.

ART. 5 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà contenere, oltre a quanto previsto all'art. 4, il programma di ricerca e/o specializzazione e/o di master e/o di dottorato di ricerca che si intende frequentare e la struttura scientifica presso la quale si svolgerà l'attività del borsista e tutto quanto occorra per la migliore identificazione del corso.

ART. 6 – Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Sindaco con cadenza annuale ed è composta come segue: Sindaco o suo delegato, Assessore all'Istruzione, e da n. 3 esperti in materie economico-finanziarie di cui uno designato dalla minoranza. La partecipazione è gratuita. Potranno essere liquidate le spese che i componenti esperti della Commissione residenti fuori Robbio dovessero sostenere. Il Segretario della Commissione viene designato dal Sindaco e scelto tra i dipendenti comunali inquadrati in adeguato livello professionale.

ART. 7 – Selezione

La selezione dei candidati avviene per titoli.

La Commissione provvederà alla:

- a) Valutazione del titolo di studio presentato sulla base della votazione ottenuta;
- b) Valutazione della tesi di laurea sulla base della pertinenza con l'oggetto della borsa di studio;
- c) Valutazione del corso di specializzazione che il candidato intende frequentare, avuto riguardo sia alla tipologia del corso che alla durata;
- d) Valutazione di altri titoli o attestazioni richiesti dal bando.

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa di candidati formulando un giudizio motivato e stilando la relativa graduatoria. Nel caso di borsa singola, la Commissione individua anche il candidato vincitore.

ART. 8 – Conferimento della borsa

Ai candidati dichiarati vincitori viene data comunicazione dell'assegnazione della borsa con Decreto del Sindaco. Entro 30 giorni dalla comunicazione, i vincitori debbono accettare la borsa e comunicare le modalità di frequenza del corso e la data di inizio del medesimo.

ART. 9 – Doveri dei borsisti

Le borse di studio sono conferite mediante stipula di appositi contratti di diritto privato, o tramite impegni del Comune di Robbio a versare i necessari importi agli studenti dell'Università Italiane in convenzione con Comune di Robbio e sede del corso nel caso di borse di dottorato di ricerca.

Il godimento della borsa di studio non si configura come un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamenti previdenziali, se non per quanto previsto dalle norme vigenti nel caso di borsa di dottorato di ricerca, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

L'importo della borsa è assoggettato al regime fiscale previsto dall'art. 47 T.U.I.R e successive modificazioni e integrazioni.

Le borse sono erogate previa dichiarazione da parte del responsabile scientifico della sede dove viene effettuato il master o dottorato sul corretto svolgimento dell'attività del borsista, fatta salva l'erogazione di un eventuale acconto la cui entità sarà determinata dal bando sulla base del costo del corso da frequentare.

L'attività del borsista deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve eventuali interruzioni che saranno previste nei bandi.

ART.10 – Rinunce o decadenza della borsa

In caso di rinuncia o di decadenza della borsa, le borse che restano disponibili potranno essere destinate ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria; in mancanza di questi, e in ogni caso quando si tratti di borse di dottorato, gli importi non erogati verranno aggiunti agli importi degli anni successivi.

ART.11 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamentari riferite in materia di borse di studio.